

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 205/CGF

(2007/2008)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 68/CGF – RIUNIONE DEL 4 GENNAIO 2008

1° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitiello Dr. Claudio, Esposito Dr. Luigi Antonio, Giampietro Dr. Vito, Persichelli Avv. Cesare - Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DEL SIG. ANTONINO MALLAMACI (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE AS REGGIO CALCIO A CINQUE) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA DI PROSSIMO TESSERAMENTO, INFLITTA A SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 CGS E 7 COMMA 3 C.G.S. VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI (OGGI TRASFUSO NELL'ART. 8 COMMA 4 C.G.S.)** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 6.12.2007)
- 2) **RICORSO DELL' A.S. REGGIO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI SEI IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2007/2008, INFLITTA A SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI (OGGI TRASFUSO NELL'ART. 4 COMMA 1 C.G.S.)** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 6.12.2007)

La Procura Federale con atto del 31.08.2007 deferiva l’A.S. Reggio Calcio Calcio a 5 e Antonino Mallamaci, (all’epoca dei fatti Presidente della predetta società) per rispondere, quest’ultimo, della violazione dell’art. 8, comma 4, C.G.S. per aver ottenuto l’iscrizione al Campionato 2006\07 mediante la falsificazione di un documento contabile (fideiussione), la società Reggio Calcio a 5 della violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S., per i comportamenti ascrivibili al proprio presidente all’epoca dei fatti, a titolo di responsabilità diretta.

Con il provvedimento adottato in data 06.12.2007, Com. Uff. n. 18/CDN la Commissione Disciplinare Nazionale, accoglieva il deferimento e, per l’effetto, infliggeva alla società la penalizzazione di punti sei da scontarsi nel Campionato 2007\08 ed al sig. Antonino Mallamaci

l'inibizione di anni uno da scontarsi nella stagione sportiva di prossimo tesseramento, dopo aver rigettata la proposta di patteggiamento ex art. 23 C.G.S., avanzata dalle parti.

Tale provvedimento veniva impugnato sia dalla società in questione che dal sig. Mallamaci con due distinti reclami che vanno riuniti per connessione oggettiva. In particolare i reclamanti sostengono l'illegittimità delle sanzioni dato che la Commissione aveva ritenuto "corretta la qualificazione dei fatti" in sede di esame della proposta di patteggiamento ex art. 23. Il Mallamaci inoltre, deduce di non aver sottoscritto la fideiussione contestata né la stessa era stata trasmessa per fax.

Il rappresentante della Procura Federale, all'udienza di discussione, ha dichiarato di costituirsi al solo scopo far dichiarare l'inammissibilità dei gravami, per mancata notifica di questi ultimi alla Procura.

Va esaminata in via preliminare l'eccezione dedotta dal rappresentante della Procura.

L'eccezione è fondata.

Infatti i reclamanti hanno proposto il preannuncio di reclamo con richiesta degli atti, ma tale preannuncio non è stato comunicato contestualmente alla controparte, così come prevede l'art. 37, comma 1, C.G.S., controparte, che nel caso in esame è la Procura essendo il giudizio iniziato su deferimento della stessa Procura.

Né ha alcuna rilevanza il fatto che la Procura aveva dato il consenso alla proposta di patteggiamento di cui all'art. 23 C.G.S., poiché tale norma prevede un procedimento a sè stante che determina la fine del giudizio solo ove l'organo giudicante ritenga congrua la sanzione proposta.

Se, invece, come si è verificato nel caso in esame, l'organo predetto non accetta la proposta delle parti, (tra cui vi è la Procura) il processo segue il suo iter fino alla decisione dell'organo giudicante, senza tener conto di quanto avvenuto nell'ambito del procedimento di patteggiamento.

Per questi motivi la C.G.F., riuniti i ricorsi come sopra proposti dal signor Antonino Mallamaci e dall'A.S. Reggio Calcio a 5 di Reggio Calabria li dichiara inammissibili ai sensi dell'art. 37.1 C.G.S., per omesso invio dei preannunci di reclamo, con richiesta di copia degli atti, alla Procura Federale. Dispone l'incameramento delle tasse reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitello Dr. Claudio, Persichelli Avv. Cesare, Giampietro Dr. Vito, Serges Prof. Giovanni - Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

3) RICORSO DEL CITTA' DI GRAGNANO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FUTSAL RMA PIANURA/CITTÀ DI GRAGNANO CALCIO A 5 DELL'1.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 274 del 14.12.2007)

La gara del Campionato di Serie B - Calcio a 5 R.M.A. Pianura/Città di Gragnano, disputata in Napoli l'1.12.2007, non aveva regolare svolgimento a causa dell'avvenuta utilizzazione, da parte della società ospitata (A.S.D. Città di Gragnano) di un calciatore, tale Pacheco Cornehl Luiz Felipe, privo di tesseramento.

Per tale motivo la R.M.A. Pianura, osservando le formalità di rito, inoltrava in data 5.12.2007, reclamo al Giudice Sportivo Nazionale ma questi, non avendo ricevuto detto atto per un disguido nel servizio di recapito postale, in data 12.12.2007, con pronuncia pubblicata sul Com. Uff. n. 261, dichiarava il reclamo inammissibile convalidando il risultato (2-5) conseguito sul campo.

Avendo però la reclamante dimostrato, con tempestività ed attraverso prove documentali, di aver rigorosamente rispettato tutti i termini e gli incumbenti processuali, lo stesso Giudice Sportivo ritornava sulla propria summenzionata decisione e, con provvedimento del 14.12.2007, reso noto sul Com. Uff. n. 274, (*recte*: revocava) la precedente declaratoria d'inammissibilità infliggendo all'A.S.D.

Città di Gragnano la punizione sportiva della perdita della gara ai sensi dell'art. 17, comma 5 lett.a) C.G.S..

Quest'ultima decisione è stata ritualmente impugnata davanti a questa Corte, dal sodalizio sportivo il quale, in estrema sintesi sostiene come il Giudice di prima istanza non avesse alcun potere di modificare "una propria precedente decisione sul medesimo oggetto", di guisa che il provvedimento gravato era da ritenersi nullo ed illegittimo e non perché non era interpretabile come atto di correzione o di rettifica del precedente, vertendo su contenuti – merito della vicenda – totalmente diversi.

Assume, infine, che l'avversario avrebbe dovuto tutelare le proprie ragioni con ricorso a questa Corte contro la prima delibera.

Il reclamo deve essere accolto essendo fondato su argomentazioni decisamente incontrovertibili.

Non può invero disconoscersi che il primo giudice, quale organo di giurisdizione, non annoverasse fra le proprie attribuzioni quel potere di revoca, che è riconosciuto solo in capo alla P.A. per finalità di autotutela, e non avesse, quindi titolo alcuno per ritornare sul già deciso, annullando una sua precedente pronuncia che, se pur circoscritta all'aspetto del rito, investiva comunque la violazione disciplinare sottoposta al suo esame.

La delibera del 14.12.2007 va qualificata come un vero e proprio atto abnorme proveniente da terzo ormai estraneo all'iter processuale, non essendo, per altro verso consentito per le ragioni evidenziate dall'appellante, riconoscere alle stesse funzioni finalità differenti da quelle enunciate nella relativa motivazione.

Pertanto l'atto impugnato va, in accoglimento del ricorso, annullato, così ripristinando la delibera del 12.12.2007, pubblicata sul Com. Uff. n. 261.

Quest'ultima tuttavia resta tuttora vulnerabile attraverso l'eventuale ricorso ai mezzi di impugnazione straordinaria previsti dalla vigente legislazione federale, essendo di innegabile evidenza come, per effetto della presente decisione, l'originaria reclamante, del tutto inconsapevole, finisca col subire, nella sostanza delle cose, nocumento.

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Città di Gragnano Calcio a 5 di Gragnano (Napoli) annulla l'impugnata delibera e ripristina la decisione assunta dal Giudice Sportivo con Com. Uff. n. 261 del 12.12.2007.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DEL FUTSAL CLUB S. MARIA LA CARITA' AVVERSO LE SANZIONI: DELL'AMMENDA DI EURO 500,00 E DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER LE 2 PROSSIME GARE INTERNE CON OBBLIGO DI DISPUTARLE A PORTE CHIUSE, INFLITTE SEGUITO GARA ASD AZZURRA S. ALFONSO/FUTSAL CLUB S. MARIA LA CARITÀ DEL 18.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 281 del 19.12.2007 e Com. Uff. 292 del 19.12.2007)

Con ricorso del 27.12.2007 il "Futsal Club Santa Maria" ha impugnato la decisione resa dal Giudice Sportivo con la quale quest'ultimo aveva inflitto alla società la sanzione dell'ammenda di € 500,00 e la squalifica del campo di giuoco per due gare effettive con obbligo di disputarle a porte chiuse.

Le sanzioni in questione erano conseguenti agli episodi avvenuti durante la gara sostenuta contro la ASD Azzurra S.Alfonso disputatasi in data 18.12.2007 e nel corso della quale - rilevava il Giudice Sportivo- un sostenitore locale era penetrato sul terreno di giuoco tentando di aggredire un calciatore della squadra avversaria espulso dall'arbitro ed altri sostenitori locali, a fine gara, erano penetrati sul terreno di giuoco dando vita a tafferugli nei pressi degli spogliatoi con sostenitori della squadra avversaria.

Da qui la sanzione deliberata sulla base degli atti di gara.

Con il ricorso proposto il "Futsal Club Santa Maria" chiede la sospensione dell'ammenda nonché della sanzione della disputa a porte chiuse della successiva gara del 5.1.2008.

A sostegno dell'impugnazione la società ricorrente invocava una diversa ricostruzione dei fatti, sottolineando come le tre persone che sarebbero state scambiate per tifosi ospiti venuti alle mani con

tre tifosi locali altri non erano che il dirigente, il massaggiatore il magazziniere e l'allenatore del Futsal Santa Maria i quali, tutti, si sarebbero limitati a tentare di dividere l'aggressore, unico responsabile dell'accaduto scagliatosi contro il magazziniere. In altri termini, il referto arbitrale, conterrebbe una erronea descrizione dei fatti con lo scambio dei tre tecnici del Futsal con altrettanti tifosi, ed il tafferuglio altro non sarebbe che il tentativo dei tra predetti tecnici di intervenire nell'aggressione subita dal massaggiatore del Futsal ad opera di un tifoso della squadra avversaria ASD Azzurra Sant'Alfonso.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

Le affermazioni contenute nel ricorso in ordine al preteso errore di fatto in cui sarebbe incorso l'arbitro sono rimaste del tutto prive di alcun riscontro probatorio.

Per converso, il referto arbitrale si rivela chiaro e non contraddittorio sul punto e trova conferma e riscontro nella relazione del Commissario di campo. A tali atti va attribuito un peculiare valore nella ricostruzione delle vicende di ogni gara che può essere superato solo in presenza di elementi di riscontro e di prova specifici, univoci e concordanti, nella specie, del tutto assenti.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Futsal Club S. Maria la Carità di S. Maria la Carità (Napoli) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Mario Serio

Publicato in Roma il 5 Giugno 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete